circolare 6 MARZO 2014







Milano, 6 marzo 2014

Oggetto

Convertito in Legge il Decreto mille proroghe

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 20, la Legge n. 15/2014 che ha convertito, con modificazioni, il c.d "Decreto mille proroghe" (D.L. n. 150/2013). La legge è in vigore dal 1° marzo 2014 e in fase di conversione sono state introdotte, all'articolo 8, alcune novità in materia di lavoro.

Trasmissione telematica del certificato di gravidanza

Come è noto il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013) ha previsto che il certificato medico di gravidanza, indicante la data presunta del parto, debba essere inviato all'INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato.

A tale fine entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del "Decreto Fare", ovvero entro il 21 dicembre 2013, dovevano essere definiti con apposito Decreto interministeriale le modalità ed i servizi per effettuare la sopradescritta trasmissione telematica. L'articolo 8, comma 1 del c.d. *Decreto Mille Proroghe* (come convertito dalla Legge n. 15/2014) ha modificato tale termine, spostandolo da 6 mesi a 9 mesi. Pertanto la scadenza per l'emanazione del Decreto Interministeriale è stata prorogata al 21 marzo 2014 (rispetto al precedente termine del 21 dicembre 2013).

Inoltre l'articolo 21 del Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001) prevede che l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza decorrerà dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato Decreto interministeriale.

L'articolo 8, comma 1 del c.d. *Decreto Mille Proroghe* (come convertito dalla Legge n. 15/2014) ha modificato altresì il predetto termine, spostandolo da 90 a 270 giorni. Pertanto a seguito delle intervenute modifiche è previsto che l'obbligo di trasmissione telematica decorrerà dal 270° giorno successivo alla data di entrata in vigore del sopracitato Decreto interministeriale.

Lavoro accessorio

L'articolo 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, prevede una particolare disciplina per le prestazioni di lavoro accessorio rese da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In particolare, è stabilito che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese dai predetti soggetti, in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. Tale disciplina è stata introdotta in via sperimentale per l'anno 2009 e poi prorogata di anno in anno. Il Decreto mille proroghe in sede di conversione ha esteso anche per il 2014 la sopradetta previsione.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi Dottore Commercialista

S. Whykush